



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 0932/802071 - Fax 0932/802070 - Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7

Sito web: www.icstraina.gov.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Approvato dal consiglio d'istituto con delibera n°18 del 18/12/2017

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Vista la L. 59/1997 art. 21;
- Visto il Regolamento autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 artt. 8 e 9;
- Visto il D.Lgs. 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 11 comma 1;
- Visto il D.P.R. 89/2009 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 5;
- Visto il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 D.P.R. 122/2009;
- Vista la C.M. del 27 ottobre 2010, n. 7736 e la Nota Miur 2065/2011;
- Visto il D.Lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5;
- Visto il D.M. 741/2017 art. 2 c. 1 punto a);
- PRESO ATTO delle linee guida, contenute nella C. M. 20/2011, relative alle possibili deroghe al limite di cui all'art.14 c.7 del DPR n.122 /2009;
- RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;
- SENTITE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti;

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE:

art. 1 - Obblighi degli studenti

Gli studenti, secondo quanto previsto dal DPR 249/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

art. 2 - Frequenza obbligatoria

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

art. 3 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste dal calendario nazionale così come adottato a livello regionale e locale. Il monte ore di assenze non deve superare il limite massimo del 25% sul totale. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

art. 4 - Orario annuale

Per "orario complessivo annuale delle lezioni" si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un conteggio più accurato sarà preso in considerazione l' "orario annuale personalizzato" di ogni studente considerando la situazione individuale (permessi, esoneri etc.).

art. 5 - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, stages) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro di classe e su quello personale (nelle pagine dedicate alla registrazione degli argomenti) verrà annotata la motivazione della mancata presenza.

art. 6 - Sono computate come ore di assenza:

- le entrate alla seconda ora di lezione;
- le uscite anticipate;
- l'astensione dalle lezioni;
- la non frequenza in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni ecc..

art.7 - programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 8 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga vengono di seguito riportate.

- a) motivi di salute: ricoveri, visite specialistiche, malattie croniche certificate;
- b) motivi personali e/familiari documentati:
 - gravi patologie
 - lutti dei componenti familiari entro il 3° grado
 - rientro nel paese di origine per motivi familiari, legali, trasferimento della famiglia
 - provenienza da altri paesi in corso d'anno
 - esigenze di lavoro del nucleo familiare
 - frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico
- c) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche

- d) partecipazione ad attività progettuali esterne che coinvolgono la scuola
- e) mancata frequenza dovuta alla disabilità o a problemi derivanti da gravi fenomeni di svantaggio familiare e/o socio-ambientale, debitamente documentati
- f) giornate di assenza legate ad adesioni a confessioni religiose.

Le deroghe al limite massimo possono essere autorizzate, purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. I casi particolari saranno trattati a parte e comunque ogni situazione deve essere debitamente motivata e documentata: le deroghe comunque saranno valide fino a che si hanno elementi utili alla valutazione. Max 50 giorni (più 10).

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

art. 9 - Procedura

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei $\frac{3}{4}$ di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede all'applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato sarà redatto apposito verbale da parte del Consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.